

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**Motivazione della sentenza fatta con copia-incolla della conclusionale: sentenza valida, ma sul piano disciplinare residua la responsabilità del magistrato per lesione dell'immagine?**

*Anche una decisione validamente motivata per relationem può risultare censurabile sul piano disciplinare; e ciò in quanto, mentre sul piano del diritto processuale è sufficiente che la decisione risulti giustificata in modo che ne risulti comprensibile la ratio, su quello del diritto disciplinare è necessario che la motivazione non sia redatta con modalità tali da ledere l'immagine del magistrato.*

*La circostanza, dunque, che una motivazione vi sia e sia sufficiente sul piano (endo)processuale non esclude affatto la possibilità che essa non assolva la sua diversa funzione extraprocessuale se, per essere pedissequamente ricopiata da un atto di parte, non permetta di fare affidamento sul fatto che la decisione costituisce il risultato di una fase di autonoma elaborazione da parte del giudice nella sua imprescindibile posizione di terzietà.*

*Va senz'altro condivisa l'opinione che l'immagine del magistrato, nell'aspetto afferente alla sua terzietà, non è tendenzialmente suscettibile di essere lesa se il provvedimento giudiziario mutui parti meramente descrittive di un atto difensivo.*

## **Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 15.5.2014, n. 10629**

### Fatto

1.- Con sentenza n. 84/2013, pronunciata il 18 aprile 2013 e depositata il 17 luglio successivo, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto al Dottxxxx , giudice presso il Tribunale di Napoli, la sanzione della censura, avendolo riconosciuto responsabile dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

Gli era stato addebitato (con contestazione che aveva avuto riguardo anche alla lettera I) dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo) di avere, quale giudice monocratico, redatto due sentenze civili con motivazione sostanzialmente costituita dalla pedissequa riproduzione, anche nella forma grafica ed inclusa la punteggiatura, della comparsa conclusionale depositata dalla parte vittoriosa, con le sole modifiche imposte dalla forma grammaticale del provvedimento decisorio rispetto all'atto di parte, così mancando all'elementare dovere di garantire, al di là di ogni sospetto del contrario, che la decisione fosse assunta in piena autonomia di giudizio, commettendo una grave scorrettezza nei confronti di una delle parti in causa ed emettendo provvedimenti sostanzialmente privi di motivazione per essere state ignorate le ragioni delle parti soccombenti.

L'azione disciplinare era stata promossa dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione a seguito di esposto del legale rappresentante della xxxx, che era stata convenuta in una delle due cause (nell'altra, parte convenuta era, oltre alla Regione Campania, la xxxx).

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Dott. xxx sulla base di due motivi di censura, illustrati anche da memoria.

### Motivi della decisione

1.- La Sezione disciplinare ha espressamente "escluso l'incolpazione" di cui alla lettera I) del decreto legislativo n. 109 del 2006 "per l'evidente ragione che, nella specie, una motivazione sussiste, sia pure costruita dal Dott. xxxx mutuando pressoché integralmente da una delle parti la costruzione logica e verbale della decisione". Ha soggiunto che "in realtà, com'è stato evidenziato anche dal Procuratore generale, il fatto va ricondotto all'illecito previsto dall'art. 2, lettera d) della stessa legge. Infatti, la stesura della motivazione soltanto attraverso l'integrale copiatura di un atto di parte, senza neppure indicare di aver fatto ricorso a tale singolare modalità di redazione, integra un comportamento scorretto nei confronti delle parti processuali perché viola il dovere elementare del giudice di garantire che la decisione sia stata assunta in piena autonomia di giudizio ed in base ad un'effettiva valutazione del caso sottoposto al suo esame" (pag 7 della sentenza).

2.- Il ricorrente se ne duole, deducendo col primo motivo inosservanza o falsa applicazione dell'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 109/2006 per avere la Sezione disciplinare annoverato tra i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori anche le modalità di redazione della

motivazione della sentenza, che integrano un'attività direttamente correlata ad un provvedimento giurisdizionale, in ordine alla quale sono previste le fattispecie tipiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), I), m), cc), ff), gg), caratterizzate dal comune denominatore della grave violazione di legge, determinata quanto meno da errore inescusabile.

Questa serie di fattispecie disciplinari, autonomamente previste e regolamentate, rende chiaro - sostiene il ricorrente - che la scorrettezza di cui alla citata lettera d) rappresenta una categoria ben distinta dalla tecnica del lavoro giudiziario. Si tratta, cioè, di un vizio che colpisce non tanto i provvedimenti giurisdizionali emessi dal magistrato, quanto il magistrato stesso, e più precisamente i suoi comportamenti in quanto adottati nei confronti dei soggetti coi quali egli si relaziona nell'esercizio delle sue funzioni.

Nell'approdare ad un sistema di tipicità degli illeciti disciplinari - continua - il legislatore ha invece dedicato alla motivazione dei provvedimenti un'apposita e specifica fattispecie disciplinare, quella di cui alla lettera l) del d.lgs. n. 109/2006, con la quale ha inteso punire l'emissione di provvedimenti privi di motivazione o la cui motivazione consista nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge, senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione sia richiesta dalla legge. Non è invece prevista la rilevanza disciplinare della riproduzione in motivazione delle argomentazioni di parte, tra l'altro conforme a legge in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

È dunque illegittimo - conclude - recuperare sul piano disciplinare un preteso difetto di motivazione, ricavandolo da altra norma generale, qual è la lettera d) dell'art. 2, d.lgs. n. 109/2006.

2.- Col secondo motivo è subordinatamente denunciato ogni possibile tipo di vizio della motivazione in ordine: (a) alla ritenuta non riconducibilità della tecnica redazionale adottata dall'incolpato all'istituto della motivazione per relationem; (b) al non integrale accoglimento della domanda attorea (cui era riferita la comparsa conclusionale recepita in una delle due sentenze), tanto che lo stesso attore aveva proposto appello; (c) alla ravvisata inconferenza delle giustificazioni addotte dall'incolpato per l'eccessivo carico di lavoro e per i provati problemi di salute che lo avevano afflitto (intervento per tumore al cervello nel 2005) e che avevano dato luogo all'assoluta episodicità del comportamento ritenuto scorretto, riguardante solo due delle centinaia di sentenze redatte nello stesso periodo.

3.- Il primo motivo è fondato.

Va subito detto che è pienamente condivisibile l'opinione più volte espressa dalla Sezione disciplinare nel senso che la motivazione ha una funzione non solo endoprocedurale, finalizzata cioè al controllo interno della regolarità della decisione ed all'espletamento dei possibili rimedi previsti dal codice di rito, ma anche extraprocedurale, in quanto solo la conoscibilità delle ragioni della decisione inverte la stessa legittimazione del potere giurisdizionale e manifesta il rispetto da parte del giudice del suo dovere, imposto dall'art. 101 Cost., di esclusiva soggezione alla legge.

**Con sentenza n. 38/2008, richiamata da quella ora in scrutinio, la Sezione disciplinare, nell'esaminare un caso di sentenze civili redatte mediante la pedissequa riproduzione del contenuto di comparse conclusionali con la tecnica del "copia e incolla", aveva incisivamente**

**rilevato come "una decisione che, senza neanche esplicitarlo, si appropri anche nella forma espositiva della prospettazione di una delle parti fa perdere non solo nell'apparenza, ma anche nella sostanza, la posizione di terzietà e prima ancora di alterità del giudice rispetto alle parti, che è il fondamento della giurisdizione", in quanto non permette di fare affidamento sul fatto che la decisione costituisca il risultato di una fase di autonoma elaborazione da parte del giudice.**

3.1.- Tali corrette considerazioni non consentono però, nell'ambiente normativo connotato dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari realizzata con il d.lgs. n. 109/2006, di aderire ad un approccio ermeneutico che ritiene applicabile la lettera d) dell'art. 2, d.lgs. n. 109 del 2006 - la quale appunto concerne i comportamenti scorretti nei confronti (anche) delle parti e dei loro difensori - sulla scorta degli argomenti che anche la redazione della motivazione costituisce un "comportamento"; che la norma di cui alla lettera d) dell'art. 2 trova anch'essa collocazione nell'ambito degli illeciti funzionali del magistrato, essendo gli illeciti extrafunzionali contemplati dal successivo art. 3; che la "correttezza" è esplicitamente annoverata tra i doveri che l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 109/2006 contempla per il magistrato "nell'esercizio delle funzioni".

Essi non sono sufficienti a superare il rilievo che il dovere di dar conto delle ragioni della decisione, quale connotazione tipica dell'esercizio del potere giurisdizionale, non si pone nei confronti delle sole parti, e tanto meno nei confronti di una sola di esse. **Una sentenza la cui motivazione si esaurisca nella pedissequa riproduzione di un atto difensivo della parte vittoriosa è scorretta non solo nei confronti della parte soccombente e del suo difensore, ma anche della stessa parte vittoriosa e, a ben vedere, di tutti i consociati, in relazione al generale interesse all'autonomia della funzione giurisdizionale ed alla percezione della terzietà del giudice, quale che sia il contingente contesto nel quale il giudizio volta a volta sia espresso. Non potrebbe d'altronde persuasivamente assumersi che l'immagine del magistrato non sarebbe lesa se solo egli avesse cura di ricopiare gli atti di entrambe le parti per poi aderire, sic et simpliciter, alla tesi dell'una o dell'altra. La lesione non sarebbe per questo meno grave, e la relativa percezione non per questo accettabile.**

**Deve dunque affermarsi che, quante volte il comportamento abitualmente o gravemente scorretto sia costituito dall'emissione di provvedimenti con motivazione ricopiata (ed in questo senso privi di motivazione), l'insita indeterminatezza dei destinatari del comportamento stesso impedisce la configurabilità dell'illecito di cui alla lettera d) dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, che ha riguardo a comportamenti scorretti nei confronti di soggetti determinati, per quanto non necessariamente individuati.**

3.2.- Per converso, non è sufficiente ad escludere la sussumibilità del fatto nell'ambito applicativo della lettera l) dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 la considerazione che anche una motivazione integralmente ricopiata da un atto difensivo di parte può essere ampiamente idonea a sorreggere la decisione e che, se tanto accade, non si può dire che una motivazione manchi.

Nella giurisprudenza della Sezione disciplinare costituisce corretto ed ampiamente acquisito principio quello **secondo il quale anche una**

**decisione validamente motivata per relationem può risultare censurabile sul piano disciplinare; e ciò in quanto, mentre sul piano del diritto processuale è sufficiente che la decisione risulti giustificata in modo che ne risulti comprensibile la ratio, su quello del diritto disciplinare è necessario che la motivazione non sia redatta con modalità tali da ledere l'immagine del magistrato (così, tra le altre, la sentenza n. 164/2010, anch'essa richiamata da quella impugnata).**

**La circostanza, dunque, che una motivazione vi sia e sia sufficiente sul piano (endo)processuale non esclude affatto la possibilità che essa non assolva la sua diversa funzione extraprocessuale (quale sopra individuata) se, per essere pedissequamente ricopiata da un atto di parte, non permetta di fare affidamento sul fatto che la decisione costituisce il risultato di una fase di autonoma elaborazione da parte del giudice nella sua imprescindibile posizione di terzietà.**

Quanto alle osservazioni della sentenza impugnata (a pag. 7) circa la ricopiatura di brani, **va senz'altro condivisa l'opinione che l'immagine del magistrato, nell'aspetto afferente alla sua terzietà, non è tendenzialmente suscettibile di essere lesa se il provvedimento giudiziario mutui parti meramente descrittive di un atto difensivo.** Va peraltro precisato che le esigenze di celerità e le sempre crescenti possibilità offerte dagli strumenti informatici, in una alla non necessità che il dictum giurisdizionale costituisca un prodotto in ogni parte originale, impongono di attenuare il rigore della ricorrente enunciazione (presupposta dalla impugnata sentenza) secondo la quale, invece, la rilevanza disciplinare può escludersi "solo quando" il pedissequo recepimento di un atto difensivo concerna parti meramente descrittive, così dandosi luogo ad una sorta di automatismo fra copiatura di una rilevante parte non descrittiva e sussistenza dell'illecito.

Tale automatismo non è mai configurabile. Se, invero, il pedissequo, letterale e non evidenziato recepimento di quanto scritto da una parte è sempre inelegante, spesso poco dignitoso per l'attitudine ad offrire l'impressione della dissimulazione dello scarso impegno del magistrato, addirittura disdicevole quando assuma preponderante rilievo nel complessivo contesto della motivazione, in tanto è tuttavia idoneo ad integrare l'illecito di cui alla lettera l) dell'art. 2 cit. in quanto sia tale, in concorso con ulteriori elementi sintomatici, da poter effettivamente indurre a ritenere che il giudice non abbia compiuto alcuna effettiva valutazione del caso sottoposto al suo esame ed abbia così violato l'elementare dovere di garantire che la decisione sia stata assunta in piena autonomia di giudizio e previa autonoma valutazione delle contrapposte tesi difensive.

Neppure è configurabile l'automatismo inverso, nel senso che basta l'evidenziazione della fonte ad escludere l'illecito in parola, com'è stato talora sostenuto sul rilievo che non di rado, soprattutto negli atti difensivi conclusionali, una parte si fa carico delle opposte tesi proprio per confutarle e che l'altra potrebbe aver addotto argomenti di tale assoluta inconsistenza da non meritare alcuna specifica disamina, anche perché in ipotesi completamente elisi o assorbiti dalle osservazioni della controparte. Tanto perché l'aver il giudice reso chiaro - espressamente affermandolo, o mediante virgolettatura se sufficiente in relazione alla lunghezza delle parti riprodotte, o attraverso altra tipizzazione grafica - che quanto scritto in sentenza non costituisce il frutto di un'elaborazione propria, può non essere tuttavia sufficiente a rendere

palese che egli abbia considerato anche le argomentazioni opposte, se queste erano pertinenti e suscettibili di infirmare le tesi accolte, pur se mediante non nascosta copiatura.

Non può insomma prescindersi dalla specifica considerazione delle caratteristiche di ogni singolo caso, benché la chiara evidenziazione di quanto letteralmente riprodotto dagli atti difensivi delle parti tendenzialmente escluda la lesione dell'immagine del magistrato e, all'opposto, la non manifestata riproduzione tendenzialmente la palesi.

4.- Per le ragioni esposte, nel caso di specie sarebbe stato in ipotesi configurabile esclusivamente l'illecito di cui alla lettera I) dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, invece espressamente escluso, e non anche quello di cui alla lettera d) dello stesso articolo, per il quale l'incolpato è stato condannato.

La sentenza va dunque cassata senza rinvio, essendosi formato il giudicato sulla esclusa responsabilità ai sensi della lettera I).

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

p.q.m.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.